

Miriam Davide

**Il ruolo delle donne nelle comunità ebraiche
dell'Italia nord-orientale
(Padova, Treviso, Trieste e Friuli)**

Estratto da Reti Medievali Rivista, VI-2005/1 (gennaio-giugno)

<http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/ebrei/Davide.htm>



Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento
Atti del Convegno di studio (Verona, 14 novembre 2003)
A cura di di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller

Firenze University Press

Il ruolo delle donne nelle comunità ebraiche dell'Italia nord-orientale (Padova, Treviso, Trieste e Friuli)

di Miriam Davide

La ricostruzione storica che qui si propone ha come oggetto le comunità ebraiche di Trieste e del Friuli, di Treviso e di Padova, che verranno analizzate in particolare sotto il profilo dell'organizzazione sociale e privilegiando lo studio del sistema familiare e delle relazioni di genere. Come ha ricordato Cristina Galasso¹ nella prefazione al suo libro sulla comunità ebraica di Livorno nel Seicento, gli studi di genere non hanno sollevato molto interesse tra gli storici e le storiche dell'ebraismo, da una parte perché si tratta di studi relativamente recenti e dall'altra perché gli studi della famiglia e in generale di storia sociale sono entrati da poco nella sfera di interesse della storiografia ebraica. A considerare la storia ebraica in un'ottica di genere furono inizialmente studiosi statunitensi che concentrarono la loro attenzione sulle posizioni della donna nella tradizione religiosa. A queste ricerche si sono affiancati studi, ancora una volta condotti per lo più da americani e israeliani, sulle strutture familiari e sul ruolo della donna soprattutto nel mondo askenazita tra medioevo ed età moderna.

Nella società ebraica si praticava quel fenomeno che Emmanuel Le Roy Ladurie definisce come l'"endogamia di classe"², in forza della quale ci si sposava nel proprio ambiente ed al proprio livello di prestigio e di ricchezza. Dal momento che secondo la Mišnàh (Qiddušin I, I) con l'acquisizione matrimoniale si perfezionava il patrimonio, la scelta del coniuge diventava necessariamente un fatto di primaria importanza. Questo fattore spiega da una parte l'accuratezza con cui venivano selezionati i coniugi che dovevano garantire delle sicure basi economiche e morali e dall'altra il fatto che la conclusione di un matrimonio presso gli ebrei rappresentasse più una manifestazione della volontà dei genitori che non l'esito di una scelta dei figli. L'età media del fidanzamento in Italia appare essere stata assai precoce per le donne, che si sposavano in genere tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno d'età, mentre per gli uomini si oscillava tra i ventiquattro e i ventotto anni³.

Le piccole comunità ebraiche esistenti sul territorio friulano erano costituite da ebrei di origine askenazita provenienti dall'Austria e dalle terre tedesche. Questi primi nuclei erano arrivati in Friuli verso la metà del XIII se-

colo, come ricorda Ariel Toaff nel saggio sugli insediamenti ebraici askenaziti nell'Italia settentrionale⁴, per svolgere attività di prestito a Gemona, Cividale, Trieste e altre cittadine minori. Questo flusso migratorio conobbe una fase di espansione soprattutto in seguito al diffondersi della Peste Nera in Germania, per diventare continuo alla fine del Trecento e agli inizi del secolo successivo⁵. A Gemona si segnala il caso di Mina da Aydelbach che ottenne insieme ai figli Giuseppe e Bonomo la condotta per stabilirsi in città e condurvi un'attività di tipo feneratizio. La donna si occupò in maniera autonoma della gestione del banco senza avere accanto alcuna presenza maschile, all'infuori dei figli ancora minorenni, che l'aiutasse nell'amministrazione degli affari o che la rappresentasse di fronte alle autorità. Mina era inoltre titolare della tutela dei figli in minore età, il cui patrimonio era così affidato alla sua amministrazione⁶.

Come aveva già sottolineato Attilio Milano, le donne delle comunità ebraiche di origine tedesca godevano infatti di una maggiore autonomia, in campo economico e patrimoniale, rispetto alle donne delle comunità ebraiche italiane. Singolare è il caso della comunità ebraica triestina in cui, come sottolineava lo stesso autore⁷, era frequente la presenza di donne con un ruolo attivo nel prestito ad interesse gestito in proprio o in unione con i loro mariti. Verso la metà del Trecento Trieste conosce il primo di questi casi con l'askenazita proveniente da Erfurt Belchint⁸ che gestisce per un decennio un banco di prestito in città insieme al marito Favias. La donna attraverso la diretta conduzione del banco aveva dunque la possibilità di gestire direttamente insieme al marito la somma di denaro che aveva condotto con sé il giorno del matrimonio come dote e che rappresentava inoltre la quota dell'eredità paterna alla quale aveva diritto. Secondo i maestri la dote concessa dal padre alla figlia doveva essere sufficiente per permettere alla donna di provvedere al proprio guardaroba per un anno intero. Il denaro che andava a costituire il fondo dotale era depositato dal padre nell'attività economica gestita dal genero. In caso di divorzio il marito doveva restituire la dote o farla restituire dagli eredi maschi. Benché il marito avesse una piena disponibilità della dote durante la vita coniugale, come ricorda Toaff⁹, i denari della dote, consegnati dal padre della sposa allo sposo, dovevano però essere amministrati con oculati investimenti e fatti fruttare nell'attività di un banco o di una qualche attività commerciale. I guadagni ottenuti venivano utilizzati in parte per sostenere le spese del ménage familiare e in parte erano registrati come proprietà esclusiva della donna che ne poteva quindi disporre a suo piacimento. Una buona parte dei ricavi ottenuti con l'investimento della dote sarebbero andati a costituire l'insieme dei beni che le madri avevano la possibilità di lasciare alle figlie come quote di eredità materna.

Belchint dimostrò di avere una propria autonomia anche in campo giuridico come si evince da alcuni atti relativi ad una causa giudiziaria che la vedono protagonista contro Vincenzo Tefanio, noto esponente della nobiltà triestina. Quest'ultimo aveva cercato di entrare all'interno del banco di proprietà della donna per cercare di recuperare un pegno dato in cambio di un prestito che non aveva mai restituito. Non essendo riuscito nell'impresa, il nobile aveva percosso violentemente Belchint che decise allora di citarlo in

tribunale¹⁰. È interessante rilevare, al di là dell'atteggiamento non favorevole dei giudici che alla luce della testimonianza di ser Odorlico "de Tefanio" e ser Nicolò "de Pica" dichiararono l'accusato non colpevole, il fatto che fosse l'accusatrice a presentarsi come parte lesa in prima persona senza scegliere di farsi rappresentare attraverso una procura dal marito, contitolare del banco, che non fu chiamato in causa dal momento che l'imputato fu giudicato per le violenze inferte e non per essere entrato senza permesso nella stanza in cui erano conservati i pegni.

Agli inizi del Quattrocento un'altra donna della comunità ebraica di Trieste è titolare di un banco che gestisce insieme al marito: Bona, il marito, l'ebreo tedesco Salomone figlio di Benedetto di Norimberga, e il socio Abramo ottennero la possibilità di svolgere in città un'attività creditizia, che però sembra non aver avuto molta fortuna dal momento che fu aperta solamente per pochi anni. L'ultima notizia relativa ad una loro permanenza in città è infatti legata ad una procura che Salomone stilò a favore della moglie e del socio nel 1406.¹¹ È proprio attraverso questa procura che veniamo a conoscenza del ruolo operoso svolto da Bona in prima persona come titolare del banco a fianco del marito. Si tratta quindi di un ulteriore esempio, dopo quello di Belchint, di quella tradizione del mondo ebraico askenazita che vedeva la donna impiegata in un ruolo attivo in campo economico con una gestione diretta delle attività creditizie a fianco del proprio marito a differenza di quanto accadeva generalmente nella famiglia ebraica italiana in cui sovente alla donna era ritagliato un ruolo maggiormente legato all'ambiente domestico. Attraverso la procura Salomone esprimeva la volontà di lasciare alla moglie Bona e al socio Abramo la conduzione, la gestione e l'amministrazione del banco di prestito che aveva aperto in città mentre egli si avventurava alla ricerca di nuove piazze in cui aprire nuove attività.

La preoccupazione che andassero dissipati i beni accumulati era il motivo che spingeva nel caso di minore età dei figli del testatore (erano minori tutti coloro che avevano meno di venticinque anni) a nominare la moglie amministratrice e usufruttuaria delle sostanze che sarebbero state poi ereditate dai figli, solamente a condizione che la donna accettasse di non risposarsi e di condurre una vita casta. Era frequente, infatti, come appare dalla documentazione, il caso di vedove che sceglievano invece di risposarsi anche a breve distanza dalla morte del primo marito pretendendo legittimamente dagli eredi la restituzione della dote per poterla utilizzare una seconda volta. Nel caso in cui si trattasse di una dote cospicua il suo prelievo poteva portare ad uno squilibrio nei beni lasciati agli eredi arrivando ad incidere pesantemente sull'attività economica, spesso legata al banco dove questi denari erano stati investiti. Per evitare questa evenienza molti testatori chiedevano alle loro mogli l'impegno a non convolare a nuove nozze¹². Ad accettare questa soluzione fu ad esempio, verso la metà del Quattrocento, Bona vedova dell'ebreo Comparino di Fisle che si trovò a gestire in quanto tutrice del figlio Pess ancora minore l'attività economica che il marito aveva aperto con i soci Samuel e Giona in Istria. La donna preferì trasferire, attraverso l'istituzione di una

procura, a Salomone figlio di Benedetto tutti i diritti del banco di pegno di Pola appartenuto al defunto marito, in cambio di una somma di 510 ducati d'oro adeguata a garantire per un certo periodo di tempo il sostentamento economico necessario a lei e al figlio¹³.

Un'altra ebrea triestina una volta divenuta vedova dovette occuparsi degli affari legati al banco di prestito appartenuto al marito, gestendolo a nome suo e nell'interesse dei figli dei quali essa stessa si era nominata tutrice e governatrice. Si trattava di Gentile, vedova di Salomone del fu Leone d'Oro, la quale in un documento trascritto nei registri del competente ufficio comunale (detto vicedomino) il 3 settembre del 1470 fece richiesta, in qualità di madre di Maier, Giuseppe, Leone, Bona e Giusta, di essere ascoltata dal vicario e dai giudici de sub loggia (sotto la loggia nuova del Comune) per esporre la situazione economica e patrimoniale in cui versava dopo la morte del marito. Gentile chiese, in mancanza di un testamento fatto dal coniuge nell'approssimarsi della morte, l'affidamento della tutela dei figli e l'inventario dei beni di proprietà del defunto con la promessa di amministrarli in maniera accorta. Ottenne inoltre dai giudici il permesso di continuare a condurre il banco di prestito che aveva retto in città con Salomone, e nel farlo scelse di avvalersi della collaborazione del fratello Abramo che avrebbe più volte incaricato di rappresentarla nelle vesti di procuratore. Le notevoli capacità di Gentile in campo economico si erano rivelate, ancor prima della possibilità di riapertura dell'attività feneratoria che le venne concessa, nelle cause giudiziarie che aveva intentato per riuscire a rientrare in possesso delle somme di denaro cedute in prestito dal defunto marito. Facendosi rappresentare dal fratello Abramo in qualità di procuratore chiamò in giudizio tra altre persone, per poter riavere le notevoli somme prestate, Orsa vedova di Natale di Argento¹⁴, una nobildonna triestina appartenente ad una delle famiglie più illustri della città, e il maestro e poeta Raffaele "de Zovenzonibus"¹⁵.

L'autonomia gestionale delle donne ebraiche in campo economico si concretizzava anche nelle scelte intraprese in campo patrimoniale nell'avvicinarsi del trapasso. Attraverso i lasciti testamentari le donne godevano della possibilità di riequilibrare le scelte familiari in campo patrimoniale attraverso l'istituzione di legati a favore delle figlie in aggiunta alla quota di denaro prevista come dote che rappresentava l'unica parte dell'eredità cui esse potevano aspirare. Generalmente infatti erano i figli maschi ad ereditare la maggior parte delle sostanze del padre mentre le figlie si dovevano accontentare della sola somma loro destinata in dote, a meno che fossero prive di fratelli o nel caso in cui vi fosse una esplicita disposizione testamentaria a loro favore.

Nel 1478 fu trascritto ("vicedominato") a Trieste il testamento con cui una vedova della comunità ebraica locale, Richa moglie del fu Maier, figlio di quella Gentile vedova dell'ebreo Leon d'Oro che si è appena ricordata, nominava come unico erede universale e insieme esecutore testamentario, in mancanza di figlie, il figlio David. Anche Richa si era occupata della gestione diretta di un'attività di prestito nella cittadina di Isola d'Istria¹⁶. Le donne delle comunità ebraiche avevano quindi la possibilità di lasciare oltre alla loro dote anche

quei denari che ricevevano come frutto dell'investimento della dote recata con sé per il matrimonio. Lo studio dei testamenti da una parte e l'analisi del meccanismo di dotazione dall'altra possono quindi mettere in luce il modo in cui venivano organizzati i lasciti delle madri. Tra i testamenti femminili e maschili si individuano delle precise differenze nell'organizzazione dei legati, anche se in entrambi i casi i metodi di trasmissione sono spesso volti a fare in modo che le proprietà non vadano dissipate. A questo proposito è molto interessante il testamento rogato il 7 marzo del 1397 per l'ebreo tedesco di Rothenburg Beroglio del fu Lupo residente a Treviso, città che durante il Trecento e la prima metà del Quattrocento divenne il nucleo ebraico più importante, sia numericamente sia per le attività economiche impiantate che per i tribunali rabbinici che vi operavano, nel nord-est d'Italia¹⁷. Ber si apprestò a far registrare il testamento prima di partire per un pellegrinaggio che lo avrebbe condotto in Palestina, pienamente consapevole dei rischi che avrebbe incontrato durante il viaggio. Dopo aver espresso la volontà di avere una degna sepoltura nel cimitero ebraico cittadino situato nel borgo dei Santi Quaranta, Ber istituì i figli Naem e Iosep e la figlia Rachele eredi universali. A ciascuno dei maschi lasciò 1500 ducati come aveva già deciso precedentemente, facendo anche stilare un documento dal notaio Urbano "de Castagnolus" il 2 ottobre 1396 a Treviso. La possibilità di ereditare realmente questi ducati si presentava in realtà precisamente condizionata. Nel caso infatti in cui i figli, ancora in età pupillare, non si fossero sposati e quindi non avessero discendenti legittimi, i ducati sarebbero diventati di proprietà della sorella Rachel, sempre con la clausola che anch'essa si fosse sposata, e delle altre due figlie coniugate Ziuliam e Alaxt, divisi in parti uguali. La medesima attenzione fu riposta nella scelta di un tutore che si occupasse dei figli minorenni. Dal momento che Ber non aveva più la moglie in vita, decise di nominare in qualità di tutore per i figli un maestro originario della città tedesca di Magonza che da tempo risiedeva in città: Simeone del fu China. In piena linea con la tradizione, le scelte patrimoniali di Ber favoriscono la linea di discendenza maschile, laddove le figlie sono prese in considerazione solamente in mancanza di una discendenza legale dei figli maschi.

Un testamento più complesso, con l'istituzione di lasciti sia relativi alla quota dotale di proprietà della moglie sia come eredità alle figlie, è quello del 10 giugno del 1423¹⁸ fatto dall'ebreo Mosè figlio del fu Samuele di Trento. Mosè decise di dividere equamente la propria eredità tra i figli e le figlie; nominò così come suoi eredi Ezechia, Benedetto chiamato in ebraico Baruch, e le due sorelle Perentin e Uxele. I legati, ciascuno comprendente la somma di 500 ducati, avrebbero potuto essere rivendicati dai figli solamente nel caso in cui si fossero sposati legalmente prima della morte del testatore potendo così garantire una discendenza legittima. Mosè dichiarò inoltre di aver già dato manualmente ad un altro figlio di nome Samuele 500 ducati, ovvero la quota spettante della sua eredità materna e paterna. Fece poi inserire una clausola attraverso la quale ribadiva anche in questo caso il divieto di consegnare al figlio la quota di eredità che gli spettava prima che questi fosse regolarmente convolato a nozze. In osservanza alla tradizione ebraica Mosè inserì tra i lasciti

una somma di denaro per la moglie Dulce figlia di Auzelino calcolata in 600 ducati d'oro, somma che la donna aveva portato in dote il giorno del matrimonio. Mosè nominò la moglie come esecutrice e tutrice dei beni dei figli in età pupillare insieme ad un esponente esterno alla famiglia, un certo Josep figlio del fu Josep di Hospurch che risiedeva a Feltre dove gestiva un banco di prestito. Alcuni anni dopo Dulce andò in sposa allo stesso Josep, dal quale ebbe un figlio, e si trasferì nella vicina cittadina di Feltre mantenendo comunque dei legami con Treviso, dove continuò per periodi ad abitare e a condurre degli affari legati alle attività del primo marito per conto dei figli di cui era tutrice. A questo proposito nel 1427 fu chiamata in giudizio a Treviso da Palma del fu Josep di Augsburg in relazione alla conduzione della vendita di un banco di prestito sito ad Asolo.

Un altro esempio di quali possano essere state le scelte testamentarie maschili può esserci fornito dal testamento del feneratore Mosè figlio del fu Mayer di Kleingartach in Germania¹⁹. Mosè si occupò dapprima di rendere, in osservanza alla legge mosaica, la dote che il suocero di origine askenazita Aichint aveva versato a favore della figlia Bona in occasione del matrimonio. Il monte dotale comprendeva una somma di 600 ducati d'oro, cui Mosè ne aggiunse altri duecento che non erano contemplati nella somma portata in dote, ed inoltre dei panni di lino e di lana, oltre a cinture, gioielli di oro e perle, nonché due letti corredati. Molto probabilmente i duecento ducati d'oro rappresentavano la controdote o tosefet, calcolata secondo la tradizione in un terzo dell'ammontare della dote. La controdote era data alla sposa dalla famiglia del marito e rimaneva di proprietà della moglie in caso di divorzio o vedovanza. Dopo avere istituito questi lasciti a favore della moglie, Mosè la designò nel ruolo di tutrice e governatrice della figlia Yuta che era nominata erede universale di tutti i suoi beni. Non avendo avuto figli maschi Mosè decise di disporre in favore del fratello Samuele un piccolo lascito suppletivo di 25 libbre di piccoli "pro eius legiptima". Anche Mosè seguì la norma che prevedeva la mancata consegna dell'eredità alla figlia nel caso in cui essa non avesse potuto assicurare degli eredi legittimi. In questo caso il feneratore dispose che il patrimonio fosse diviso tra i figli dei propri fratelli, Samuele e Mayer, decisione che ancora una volta era tesa ad impedire la paventata dissoluzione del patrimonio familiare.

A differenza dei mariti le donne ponevano nei testamenti una grande attenzione nei confronti delle figlie, destinatarie prevalenti delle loro quote d'eredità. Frequentemente le donne sceglievano infatti di riequilibrare le scelte ereditarie fatte dai mariti i quali si limitavano, nella maggior parte dei casi, a trasmettere alle figlie la sola quota dotale considerata come l'unica parte d'eredità a cui avevano accesso. Un testamento conservato presso l'Archivio di Stato di Treviso può fornire in questo senso alcune indicazioni²⁰. Si tratta del testamento di Palma, figlia del fu Josep di Augsburg in Germania e moglie di Simeone di Conegliano, che morì pochi mesi dopo la redazione del documento nel 1428. Pasqua predispose innanzitutto una serie di lasciti a favore di ebrei caduti in uno stato di indigenza; ordinò, come voleva la tradizione, che

40 ducati d'oro fossero mandati ai poveri ebrei che vivevano a Gerusalemme, e trasmise 20 ducati d'oro ai poveri della comunità ebraica di Treviso in cui risiedeva e altri 10 ai poveri di Capodistria: un legato, quest'ultimo, che attesta un legame con la città istriana in cui probabilmente la donna aveva abitato con la famiglia d'origine o con il marito. Pasqua fece poi registrare dal notaio dei lasciti in denaro a favore di tutte le figlie. Alla figlia Eva, coniugata con l'ebreo Mosè di Barletta, lasciò 50 ducati d'oro, e 100 ducati ciascuna alle figlie Richa, moglie dell'ebreo di origine tedesca Joseph, e Gentile che era andata anch'essa sposa ad un ebreo tedesco di nome Joseph. Pasqua dispose anche un legato a favore della figlia Bella, coniugata con l'ebreo originario dell'Austria Leone, di 150 ducati d'oro con la condizione che l'intera somma di denaro fosse investita nel banco di prestito gestito dal genero Mosè di Barletta per i nove anni successivi alla morte della testatrice. La figlia Bella e il coniuge Leone avrebbero così percepito nel frattempo gli interessi maturati con l'investimento. La scelta fatta da Pasqua denota quindi come vi fosse tra le sue priorità, oltre alla necessità di una divisione dell'eredità equa tra le figlie, anche un'attenzione particolare nel cercare di tutelare il futuro di una fra di esse che probabilmente ella riteneva più debole dal punto di vista economico essendo stata bene ciaria di un lascito di valore inferiore rispetto a quello delle sorelle. In questo senso può dunque essere visto l'obbligo del collocamento del lascito nel banco di prestito gestito da Mosè di Barletta in cui probabilmente era stata investita la dote spettante alla figlia Eva. Una volta predisposti i lasciti alle figlie ancora in vita Pasqua si occupò di organizzare i legati per i nipoti delle figlie ormai defunte. Stabilì che fosse data una quota di denaro, il cui importo non è specificato, ai nipoti Josep e Ysach eredi legittimi della defunta figlia Bona. I due nipoti al momento della redazione del testamento erano ancora minorenni, ciò che comportò la necessità di reperire un tutore che si occupasse della gestione del denaro sino al raggiungimento della maggiore età. La scelta di Pasqua cadde sul maestro di legge ebraica Henselmo. La possibilità per i nipoti di ottenere l'eredità fu poi vincolata per volontà della testatrice alla celebrazione del matrimonio del nipote Ysach. La discriminante per poter ottenere il lascito previsto nel testamento era rappresentata così ancora una volta sia dal raggiungimento dei venticinque anni, cioè della maggiore età, sia dalla celebrazione del matrimonio visto come garanzia del mantenimento del patrimonio familiare. Pasqua fece poi includere alcuni altri legati di inferiore valore economico a beneficio dei figli di un'altra figlia, premorta alla madre. Dispose così un legato di 30 ducati d'oro ciascuno destinato ai nipoti Mayer e Samuele e un lascito di 20 ducati ciascuna alle nipoti Pasqua e Mina, tutti figli della defunta figlia Ella. In questo caso Pasqua non ritenne di dover inserire alcuna clausola che precludesse in qualche modo il godimento dell'eredità prevista nel testamento.

Emerge dunque con chiarezza l'esistenza di un rapporto molto stretto tra le forme di trasmissione ereditaria e i meccanismi di dotazione delle figlie; e si possono senz'altro considerare le doti e i testamenti quali aspetti complementari di un sistema coerente attraverso il quale vengono ridistribuiti e trasferiti

i patrimoni all'interno della schema parentale. A partire dal tardo medioevo, si moltiplicano in tutte le comunità le attestazioni di una crescente autonomia decisionale assunta dalle donne ebraiche in merito alla gestione e al trasferimento del patrimonio. In Italia, ad esempio, vi fu un ricorso sempre più frequente ai notai cristiani da parte delle donne delle comunità ebraiche, fenomeno che è stato giudicato come l'indice del bisogno di sostegni legali di fronte alla giustizia esterna. L'aumentare delle doti durante il corso del medioevo non è quindi attribuibile solamente a motivazioni legate ad un valore simbolico, dal momento che tutte le testimonianze, come ha sottolineato Luciano Allegra, concordano nell'attribuire a questo fenomeno un valore cruciale nella ripartizione dei patrimoni familiari. L'importanza della dote non fu solamente un fenomeno interno alle comunità ebraiche italiane. La stessa rilevanza dell'istituto dotale è stata puntualmente riscontrata, ad esempio, in Provenza, come ha ricordato Fred Menkes nel suo saggio sulla piccola comunità ebraica di Trets in cui arriva a parlare delle doti come di "una parte essenziale della fortuna di una famiglia"²¹. Tutte le testimonianze convergono nel far risaltare la costituzione della dote, a partire dall'epoca medievale, alla stregua di una necessità primaria e problematica per la famiglia ebraica, tale da vedersi conferita una precedenza assoluta anche a scapito della possibile erosione delle quote di eredità spettanti ai maschi. In molti casi, come ha sottolineato Ariel Toaff²² riferendosi in particolare al caso umbro, l'ammontare delle doti era davvero alto, e se in parte rifletteva indubbiamente le capacità economiche delle famiglie, sottolineava però soprattutto la rilevanza sempre maggiore che la dote stava assumendo all'interno delle comunità ebraiche. Né questa rilevanza era da ricondurre semplicemente alla consistenza degli importi dotali, ma atteneva anche ad una autonomia giuridica che con l'andare del tempo si era venuta improntando sempre più decisamente al diritto romano: nei confronti del patrimonio familiare ormai la dote si configurava come un debito da saldare prima che fosse eseguita qualsiasi suddivisione e ripartizione, anche a costo di sottrarre consistenti porzioni dell'asse ereditario ai maschi. A fondamento di questo riconoscimento giuridico era la volontà di garantire alle vedove un capitale necessario al loro mantenimento nella nuova condizione e opportuno per l'eventualità di un rinnovato legame coniugale.

In molti casi le vedove che avevano intenzione di risposarsi erano costrette a rivolgersi alla giustizia per ottenere dai parenti del defunto marito la dote che a loro spettava. È ancora un testo di provenienza trevigiana, e custodito presso il locale Archivio di Stato, a fornire un esempio di quali azioni legali fossero solite ingaggiare le vedove per riottenere quanto dovuto²³. Si tratta della stipulazione di una procura speciale eseguita nel comune di Oderzo nel 1430 e stipulata nell'intento di ottenere la restituzione della dote che una vedova aveva conferito nel primo matrimonio. L'ebrea Bonaventura figlia del fu Iacob da Castelnuovo, abitante a Treviso, chiese di ottenere la parte della dote che ancora non le era stata restituita dalla famiglia del defunto marito Pinasio, figlio di Lazzaro del fu Samuele, la cui famiglia originaria di Erfurt si era da tempo stabilita prima a Mantova²⁴ e poi a Verona. Bonaventura si era

nel frattempo risposata con un altro ebreo di origine askenazita, tale Yosep del fu Lazzaro, abitante anch'egli a Treviso. La donna, che aveva soggiornato con il marito a Verona, città dove risiedeva la famiglia del marito, scelse di istituire come procuratore speciale l'askenazita Mimano di Yosep del fu Nanni abitante in Verona, per richiedere al suocero Lazzaro, la cui presenza a Verona è accertata dal 1425 al 1434, i 100 ducati d'oro che rappresentavano la quota non ancora versata della propria dote. Bonaventura aveva chiesto a Lazzaro la soluzione della propria dote perché probabilmente il primo marito era morto prima che la coppia fosse riuscita a dare alla luce degli eredi: in caso contrario, la legge ebraica stabiliva che la dote doveva essere restituita dai figli, i quali si trovavano a svolgere il ruolo spettante al padre defunto. Precedentemente, come viene puntualizzato nel medesimo atto, Bonaventura aveva già ricevuto dal suocero altri duecento ducati compresi nel suo patrimonio dotale. Il suocero era stato infatti citato come debitore in un atto rogato in Verona il 19 gennaio 1429 dal notaio Silvestro di Bartolomeo Lando di Santa Cecilia.

Le doti delle ebreo di origine askenazita dell'Italia nord-orientale sembrano attestarsi tutte intorno ad una cifra che va mediamente dai 300 ai 600 ducati d'oro, mentre le doti della città di Padova²⁵ in cui la comunità ebraica è costituita prevalentemente da persone provenienti per la maggior parte dall'Italia centrale, con una presenza massiccia di ebrei originari dell'Anconetano, di altri luoghi delle Marche e dell'Emilia, presentano un andamento assai più variabile. Esse infatti ammontavano usualmente intorno ai 200-300 ducati, ma potevano occasionalmente raggiungere cifre ben più elevate: ne è testimonianza il caso di Stella del fu Manuele, che conferì allo sposo Salomone studente in arti e medicina dell'università di Padova una dote che veniva calcolata in 1500 ducati²⁶. Solitamente la dote non contemplava soltanto una quota in denaro, ma includeva anche gioielli e tessuti, a conferma del ruolo attivo che sappiamo essere stato svolto dai membri della comunità ebraica cittadina nel campo della mercatura. Nella mercatura si impegnarono in effetti alcune delle maggiori società ebraiche che erano principalmente dedite al prestito di denaro. E la comunità ebraica nel suo complesso era presente in settori diversi di attività, che andavano dalla strazzeria, ovvero la compravendita di vesti usate, di utensili di vario tipo, di mobili e di armi, al commercio di metalli e pietre preziose, al commercio dei tessuti, integrando così variamente la tradizionale attività del prestito di denaro. Lo scambio di denaro e oggetti preziosi costituenti la dote ebraica nel Padovano sottintendeva una precisa politica di accordi matrimoniali funzionali al consolidamento dei patrimoni familiari e al rafforzamento delle solidarietà tra le famiglie.

Si presentava come una pratica piuttosto diffusa all'interno della comunità ebraica padovana la richiesta da parte delle figlie di poter accedere alla parte loro spettante dell'eredità materna. In alcune di queste procedure legali era inoltre avanzata la richiesta di ottenere anche quella parte di eredità paterna che si concretizzava nella dote. È il caso dell'ebrea Marchexana figlia di Iosep, autrice di un atto di quietanza rogato il 4 maggio del 1436, in cui ancora ventenne ella si era dichiarata maggiore di venticinque anni, l'età necessaria

per avere lo status giuridico necessario a determinate stipulazioni, allo scopo di rivendicare dal proprio padre sia la quota pertinente all'eredità materna sia una porzione di eredità paterna che si esplicava in una dote calcolata in 400 ducati d'oro e alcuni gioielli²⁷. Una situazione analoga si ritrova in un contratto rogato a Padova il 29 ottobre del 1443 nel quale Giusta, figlia dell'ebreo Consiglio del fu Gaio di Padova e al momento moglie di Elia figlio di Jacop di Ancona, in età reale di tredici anni ma dichiarante con giuramento, in base alla prassi della quale abbiamo appena veduto un esempio, di averne compiuti venticinque, e agendo con il necessario consenso, volontà e licenza prestato dal marito, chiese al padre di poter accedere a una parte dell'eredità materna. In un secondo atto notarile, del 30 ottobre 1443, Giusta avrebbe dichiarato di aver ottenuto da parte del padre quanto aveva richiesto²⁸.

Per quanto riguarda invece l'attività feneratizia le ebreo padovane compaiono di solito in quanto eredi di compartecipazioni appartenute ai padri o ai defunti mariti o perché coinvolte come tutrici di figli ancora in minore età. A differenza di quanto accadeva nelle comunità askenazite di Treviso, del Friuli e soprattutto di Trieste, dove le donne assumevano un ruolo attivo come feneratrici a fianco dei mariti o da sole a seguito di una vedovanza, le donne della comunità ebraica padovana sceglievano quasi sempre di far gestire le loro quote nei banchi di prestito a dei loro rappresentanti, rinunciando così ad un ruolo diretto. Come aveva sottolineato Attilio Milano, il ruolo della donna nella comunità ebraica italiana differiva da quello nelle comunità di origine tedesca e non contemplava una funzione operosa nelle attività lavorative da parte della moglie, il cui ruolo rimaneva necessariamente legato alla conduzione domestica²⁹. Sovente le ebreo rimaste vedove rivendicavano, attraverso l'istituzione di procuratori, il riottenimento delle somme investite dai defunti mariti nei banchi di prestito. In molti casi le donne in quanto tutrici dei beni dei propri figli dovevano trovare chi ne rappresentasse i diritti nei vari banchi di prestito operanti in città o nelle altre zone del Padovano. Il 16 giugno del 1432 si presentarono a tal proposito davanti al podestà di Padova l'egregio dottore in legge Filippo di "Vinglanio", e dinanzi al vicario del podestà il dottore in legge Tommaso "de Picantis" di Verona, Bonaventura figlio dell'ebreo ferrarese Bonaventura in qualità di procuratore del padre e l'ebrea Florencia vedova di Bonaventura di Musetto di Bologna a nome suo e dei suoi eredi nonché come tutrice di Manuele e Gentile suoi nipoti. Florencia chiese di poter riavere i denari che il defunto marito aveva investito nel banco di prestito detto di Riva, situato nella contrada di San Paolo a Ferrara, che era gestito dal padre di Bonaventura. Oltre alla somma in denaro Florencia dichiarò inoltre che dovevano essere considerate parte dell'investimento anche alcune masserizie e dei libri ebraici che erano stati depositati nel banco, ciò che risultava chiaramente in base ad un documento rogato dal notaio Francesco. Le richieste avanzate da Florencia furono accolte e nella stessa giornata Bonaventura a nome del padre firmò l'atto di quietanza a favore della donna e dei suoi nipoti³⁰.

Le ebreo padovane decidevano spesso di donare ai propri figli le proprie quote di compartecipazione ai banchi che avevano ereditato. Ad esempio nel

1440 Perla vedova dell'ebreo Datalo di Perugia donò al figlio Samuele una quota costituita da 1200 ducati depositati presso un banco di Monselice³¹. Le madri si appoggiavano inoltre ai figli per la gestione degli investimenti di denaro che avevano fatto nei banchi di prestito. Così fece l'undici ottobre del 1431 Stella, figlia dell'ebreo Angelo di Ascoli e moglie di Vidaluccio di Cesena, residente adesso in Padova, la quale nominò nella veste di procuratore il figlio Bonaventura perché si recasse dall'ebreo Jacob figlio di Mosè nella contrada cittadina di Santa Lucia per farsi liquidare l'importo di cento ducati d'oro che erano stati collocati nel banco. La somma era stata investita da Stella e da due ebrei di Ascoli: Consiglio di Musetto e il figlio Musetto³². È una scelta, questa di delegare ai figli la gestione dei banchi, che può ben essere considerata una ulteriore testimonianza della scarsa presenza attiva delle donne ebreo italiane nelle imprese economiche di maggiore rilievo.

Note

Abbreviazioni: AD = Archivio Diplomatico; ASPd = Archivio di Stato di Padova; ASTv = Archivio di Stato di Treviso; BCT = Biblioteca Comunale di Trieste.

¹ C. Galasso, *Alle origini di una comunità. Ebrei e ebrei a Livorno nel Seicento*, in *Storia dell'ebraismo in Italia*, Firenze 2002, pp. 5-7; si veda inoltre A. Foa, *Le donne nella storia degli ebrei in Italia* in *Le donne delle minoranze. Le ebrei e le protestanti in Italia*, a cura di C.E. Honess, V.R. Jones, Torino 1999 (Nostro tempo, 64), pp.11-30.

² E. Le Roy Ladurie, *Il denaro, l'amore, la morte in Occitania*, Milano 1983 (Collana storica Rizzoli), pp.166-167.

³ H. Adelman, *Italian Jewish Women*, in *Jewish Women in Historical Perspective*, a cura di J. R. Baskin, Detroit 1998 (Jewish Studies/Women's Studies), pp.150-168.

⁴ A. Toaff, *Gli insediamenti askenaziti nell'Italia settentrionale* in *Gli ebrei in Italia*, I, Torino 1996 (Storia d'Italia, Annali 11), pp.153-171. Dello stesso autore si veda anche *Migrazioni di ebrei tedeschi attraverso i territori triestini e friulani fra XIV e XV secolo* in *Il mondo ebraico. Gli ebrei tra Italia Nord-Orientale e Impero Asburgico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Todeschini, P.C. Ioly Zorattini, Pordenone 1991, pp. 3-29.

⁵ Sulle direttrici di migrazione degli ebrei tedeschi verso Trieste cfr. A. Veronese, *Mobilità, migrazioni e presenza ebraica a Trieste nei secoli XIV e XV*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medievali*, Roma 2001, pp. 545-582.

⁶ L. Billiani, *Dei Toscani ed ebrei prestatori di denaro in Gemonia*, Udine 1895, pp. 15-24.

⁷ A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, Torino 1963, p. 131. Sull'autonomia economica delle ebrei askenazite nelle terre tedesche cfr. J. R. Baskin, *Jewish Women in the Middle Ages*, in *Jewish Women in Historical Perspective* cit., pp.101-127.

⁸ D. Durissini, *Credito e presenza ebraica a Trieste* in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia", 1 (1997), p. 36.

⁹ A. Toaff, *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, Bologna 1989 (Biblioteca storica), pp.29-30. Si veda inoltre G. Todeschini, *Familles juives et chrétiennes en Italie à la fin du Moyen Âge: deux modèles de développement économique*, in "Annales E.S.C.", 45 (1990), pp. 787-817.

¹⁰ BCT, AD, *Banchus Maleficiorum*, vol. VIII, reg. II, cc. 144v-145r.

¹¹ BCT, AD, *Vicedomini*, vol. XXVIII, c. 66v.

¹² Sulla condizione di vedovanza e il riutilizzo della dote nel mondo ebraico si veda K. Stow, *Marriages are made in Heaven: Marriage and the Individual in Roman Jewish Ghetto* in "Renaissance Quarterly", 48 (1995), fasc.3, pp. 445-491, e dello stesso autore: *The Jewish Family in Rhineland in the high Middle Ages: Form and function* in "American Historical Review", 92 (1987), pp. 1100-1110.

¹³ BCT, AD, *Vicedomini*, vol. XXXI, c.77rv. Sui banchi di prestito in Istria si veda A. Ive, *Dei banchi feneratori e capitoli ebrei di Pirano e dei Monti di Pietà in Istria*, Rovigno 1881; A. Cella, *Il Monte di pietà e il banco feneratorio ebreo a Cherso*, in "Pagine istriane", 12 (1914), nn.3 e 4; F. Majer, *Gli ebrei feneratori a Capodistria*, Capodistria 1914; A. Teja, *Aspetti della vita economica di Zara dal 1249 al 1409. La pratica bancaria*, Zara 1936; R. Grison e M. Lozei, *Gli ebrei di Capodistria e la loro attività economica in una serie documentata inedita (XIV-XV)*, in *Il mondo ebraico* cit., pp. 57-65, 93-103.

¹⁴ BCT, AD, *Cancelleria*, vol. XVIII, cc. 43r-44v (1° giugno 1470).

¹⁵ BCT, AD, *Cancelleria*, vol. XVIII, c. 64 rv. Sull'attività del poeta si veda B. Ziliotto, *La cultura letteraria di Trieste e dell'Istria*, I, Cividale del Friuli (Udine) 1913, pp.133-140.

¹⁶ BCT, AD, *Vicedomini*, vol. XXXIX, c.178rv; il documento è citato da J. Cavalli, *Commercio e vita privata di Trieste nel 1400*, Trieste 1910, p.151, ed è stato pubblicato da M. Davide, *Il ruolo economico delle donne nelle comunità ebraiche di Trieste e Treviso*, in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia", 7 (2004), p. 206.

¹⁷ ASTv, *Notarile II*, Saturno, b. 913, c. 392r. Il documento è stato pubblicato da G. Cagnin, *Pellegrini e vie del pellegrinaggio a Treviso nel Medioevo (secoli XII-XV)*, Sommacampagna (Verona) 2000, pp. 331-333. Sull'ebreo Ber si veda inoltre G. Cagnin, *Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (secoli XIII-XIV)*, Sommacampagna (Verona) 2004 (Studi e fonti di storia locale, 7), pp. 149-151; R.C. Mueller, *Les prêteurs juifs de Venise*, in "Annales E.S.C", 30, (1975), pp.1287-1288.

¹⁸ ASTv, *Notarile II*, Saturno, b. 929, c. 280rv. Il documento è stato pubblicato da Davide, *Il ruolo economico delle donne* cit., pp. 206-208. Ringrazio di cuore Angela Möschter per avermi fornito delle indicazioni sulla gura di Dulce.

¹⁹ ASTv, *Notarile II*, Saturno, b. 932, c. 414r (1° luglio 1422). Il documento è stato pubblicato da Davide, *Il ruolo economico delle donne* cit., pp. 208-209.

²⁰ ASTv, *Notarile II*, Saturno, b. 932, c. 235rv (13 gennaio 1428). Il documento è stato pubblicato da Davide, *Il ruolo economico delle donne* cit., pp. 209-210.

²¹ L. Allegra, *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, Torino 1996, pp.165-208; F. Menkes, *Une communauté juive au XIV^e siècle: étude d'un groupe social*, in "Le Moyen Âge", 77 (1971), pp. 277-303, 417-450.

²² Toaff, *Il vino e la carne* cit., pp. 30-33.

²³ ASTv, *Notarile I*, b. 217, v. 265, c. 217r. documento è stato pubblicato da M. Davide, *Il ruolo economico delle donne* cit., pp. 210-211.

²⁴ Sugli ebrei a Mantova si veda S. Simonsohn, *History of the Jews in Duchy of Mantua*, Jerusalem 1977.

²⁵ Sulla comunità ebraica di Padova si veda A. Ciscato, *Gli Ebrei in Padova (1300-1800). Monografia storica documentata*, Padova 1901; R. Cessi, *La condizione degli ebrei banchieri a Padova nei secoli XIV e XV*, Padova 1901 (poi in R. Cessi, *Padova medioevale. Studi e documenti*, raccolti e riediti a cura di D. Gallo, presentazione di P. Sambin, I, Padova 1985 [Scritti padovani], pp. 337-356); Ph. Braunstein, *Le prêt sur gages à Padoue et dans le Padouan au milieu du XV^e siècle*, in *Gli ebrei a Venezia (secoli XIV-XVIII)*, Atti del Convegno internazionale organizzato dall'Istituto di storia della società e dello stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 5-10 giugno 1983, a cura di G. Cozzi, Milano 1987, pp. 650-669; F. Zen Benetti, *Prestatori ebraici e cristiani nel Padovano fra Trecento e Quattrocento*, *ibidem*, pp. 629-649. Quanto all'entità delle doti nella prima età moderna, viste in tutte le loro implicazioni sociali, è di grande interesse O. Meron, *The Dowries of Jewish Women in the Duchy of Milan (1535-1597). Economic and Social Aspects*, in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia", 2 (1998), pp.127-137; importanti anche le pagine dedicate alla questione da A. Esposito, *Gli Ebrei a Roma*, in *Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1995, pp. 180-183.

²⁶ ASPd, *Tabulario*, XI (=12), cc. 377r-378v.

²⁷ ASPd, *Notarile*, b. 1246, not. Bartolomeo da Teolo, c. 50r.

²⁸ ASPd, *Notarile*, b. 1246, not. Bartolomeo da Teolo, cc. 256rv, 257rv.

²⁹ Milano, *Storia degli ebrei in Italia* cit., p. 131.

³⁰ ASPd, *Notarile*, b. 1246, not. Bartolomeo da Teolo, c. 329rv; *ibidem*, c. 394v.

³¹ Zen Benetti, *Prestatori ebraici e cristiani nel Padovano* cit., p. 637.

³² ASPd, *Notarile*, b.1245, not. Bartolomeo da Teolo, c. 370rv. Sulla corrente di ebrei di origine romana operante in Veneto si veda Toaff, *Banchieri ebrei romani e tedeschi nel Veneto* cit., pp. 595-613.